

## Foglio informativo

### Operazioni di locazione finanziaria di unità da diporto

#### Informazioni sulla banca

##### **Banca Privata Leasing S.p.A.**

Sede Sociale e Direzione Generale: Via P. Castaldi da Feltre 1/A – 42122 Reggio Emilia.

Telefono: 0522.355711.

Fax: 0522.355751.

Sito internet: [www.bancaprivatleasing.it](http://www.bancaprivatleasing.it).

E-mail: [info@bancaprivatleasing.it](mailto:info@bancaprivatleasing.it).

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5734.

Capogruppo del Gruppo Bancario "Banca Privata Leasing", iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Registro delle Imprese di Reggio nell'Emilia e Codice Fiscale 01307450351.

Rappresentante del Gruppo IVA "Banca Privata Leasing" Partita IVA 02944280359 (IT01307450351).

Codice A.B.I. 3417.

#### Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

In caso di offerta "Fuori Sede" compilare i riferimenti del soggetto che entra in contatto con il Cliente:

Soggetto: \_\_\_\_\_  
Società: \_\_\_\_\_  
Qualifica: \_\_\_\_\_  
N° iscrizione Albo/Elenco: \_\_\_\_\_  
Indirizzo: \_\_\_\_\_  
Numero di telefono: \_\_\_\_\_  
E-mail: \_\_\_\_\_

#### Caratteristiche e rischi tipici della locazione finanziaria

##### **Caratteristiche della locazione finanziaria**

Per locazione finanziaria si intende ciò che l'art. 1, comma 136 della legge 4 agosto 2017 n. 124 definisce come "il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo". Fornitore ed Utilizzatore possono anche coincidere (c.d. lease-back).

La funzione economica dell'operazione è, quindi, di finanziamento, anche se in luogo di una somma di denaro, il Concedente mette a disposizione del Cliente il bene da questi richiesto. Al momento della stipula del contratto può essere chiesto all'Utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivo, mentre il pagamento dei canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato ovvero da altro evento contrattualmente indicato.

L'Utilizzatore è tenuto per legge ad assicurare il bene per la responsabilità civile per i danni eventualmente arrecati a terzi dalla sua circolazione.

In tal senso si obbliga ad assicurare e a mantenere costantemente assicurato, a sue spese, il Bene, nonché le pertinenze, gli accessori e le parti separabili dello stesso, dal momento in cui il Bene gli sia consegnato dal Fornitore fino al trasferimento della proprietà dello stesso in suo favore ovvero, in difetto, fino al momento della riconsegna del Bene al Concedente.

Le relative polizze dovranno essere contratte dall'Utilizzatore prima della consegna del Bene in suo favore, e dovranno previamente essere approvate dal Concedente sia per quanto riguarda i massimali (iniziale e successivi adeguamenti), sia per la scelta della Compagnia assicuratrice, senza che ciò limiti in alcun modo le responsabilità dell'Utilizzatore. Una copia dei relativi contratti dovrà essere consegnata al Concedente prima del o, al più tardi, al momento della consegna del Bene all'Utilizzatore.

Ciascuna delle polizze predette dovrà dare espressamente atto che la proprietà del Bene è del Concedente e che quest'ultimo è coassicurato (assicurato aggiunto) per il suo interesse. Ogni polizza, inoltre, dovrà contenere apposita clausola di vincolo a favore del Concedente, in forza della quale derivino in capo alle Compagnie assicuratrici tra tutti gli obblighi previsti dal contratto di locazione finanziaria a titolo esemplificativo: di riconoscere detto vincolo come l'unico ad esse dichiarato e da esse riconosciuto al momento della sua apposizione ed a mantenerlo invariato, anche sulle polizze o appendici che dovessero sostituire o modificare quella stipulata; di consentire al Concedente, ove lo voglia, di pagare i premi non corrisposti dall'Utilizzatore; di mantenere per tutta la durata della locazione finanziaria il valore assicurato originario e non modificarlo senza il consenso scritto del Concedente.

Qualora l'Utilizzatore ometta di provvedere per qualsiasi motivo al pagamento dei premi assicurativi alla loro scadenza, il Concedente avrà la facoltà di provvedere direttamente al loro pagamento. Nel caso in cui, peraltro, l'Utilizzatore non provveda al rinnovo delle polizze, il Concedente avrà facoltà di provvedere direttamente alle coperture assicurative presso una Compagnia di propria scelta, per conto ed a spese dell'Utilizzatore e con diritto di rivalsa sul medesimo. Anche in questa ipotesi, per il caso di ritardo nel rimborso dei premi corrisposti dal Concedente, troveranno applicazione, gli interessi moratori predetti.

### **I rischi tipici della locazione finanziaria**

I rischi tipici dell'operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti del Cliente, sono di natura contrattuale ed economico-finanziaria.

Sul piano contrattuale il Cliente-utilizzatore, da un lato, si assume l'obbligo del pagamento del corrispettivo periodico, anche in presenza di contestazioni purché esse non riguardino il comportamento del Concedente, nonché l'obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; dall'altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi (palesi ed occulti, originari e sopravvenuti) e/o i difetti di funzionamento, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto o il danneggiamento ed, infine, l'obsolescenza tecnica o normativa. A fronte dell'assunzione di tali rischi, il Cliente-utilizzatore può agire direttamente nei confronti del fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti.

Sul piano economico-finanziario, poiché l'operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento dell'investimento dell'Utilizzatore, il Cliente nella locazione finanziaria si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l'impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del contratto i canoni periodici che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato.

Nei casi in cui l'ammontare dei canoni periodici sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall'Euro, il Cliente si assume il rischio di cambio connesso. Analogamente, qualora abbia optato per l'indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l'Euribor), si assume il rischio che detti canoni possano aumentare in relazione all'andamento crescente dei parametri; nel caso in cui abbia invece optato per un'operazione a canoni fissi costanti per l'intera durata contrattuale, esso si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.

### **Principali condizioni economiche**

Il corrispettivo della locazione finanziaria è espresso in canoni, il cui ammontare è funzione – fra gli altri – della struttura dell'operazione intesa in termini di costo di acquisto originario del bene, quota eventualmente versata alla stipula, durata della locazione, prezzo dell'opzione finale, periodicità dei pagamenti, del grado di rischio, di onerosità e complessità dell'operazione.

Il parametro di riferimento individuato dalla Banca d'Italia per misurare l'onerosità di questo flusso di pagamenti è il "tasso leasing dell'operazione", definito come: "il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi". Il tasso di attualizzazione è calcolato come tasso periodale espresso in termini di Tasso Nominale Annuo, sviluppato con la stessa periodicità dei canoni sulla base di un anno composto di periodi (mesi, bimestri, trimestri o semestri) tutti uguali tra di loro, avendo convenzionalmente assunto come origine dei tempi per l'attualizzazione dei flussi la data di decorrenza del contratto ("data di inizio").

## Condizioni finanziarie

Importo (pari al costo del bene oggetto del contratto di leasing)	Minimo € 50.000,00
Anticipo	Minimo un canone, massimo 40% del valore del bene
Durata	Minima 18 mesi, massima 120 mesi
Riscatto	Minimo 1%, massimo 20% del valore del bene
Periodicità	Canoni mensili, bimestrali, trimestrali o semestrali in base alla richiesta del cliente
Tasso	Fisso o variabile

Nella tabella sottostante è riportato il tasso leasing massimo praticato al variare del costo di acquisto originario del bene da concedere in locazione finanziaria.

Costo del bene locato	Tutti gli importi
Tasso massimo praticato nominale annuo	14,00

Il "tasso leasing" concretamente praticato al Cliente per la specifica operazione, evidentemente funzione fra l'altro del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell'operazione stessa, viene espressamente indicato in contratto.

### Tasso effettivo globale medio (TEGM)

I "tassi effettivi globali medi" (TEGM) delle operazioni rilevati ai sensi dell'art.2 della legge n.108/96 e pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sono pubblicizzati attraverso affissione presso i locali aperti al pubblico e consultabili sul sito web della Banca alla sezione "Trasparenza". Si precisa che, trattandosi di tassi globali medi rilevati sul sistema, il tasso effettivo globale praticato sulla singola operazione potrà anche essere superiore a quello pubblicato, ma non potrà in alcun caso essere superiore ai tassi soglia (determinati ai sensi della legge 108/96 in misura pari al minore tra il "TEGM x 1,25 + 4%" e il "TEGM + 8%").

### Parametri e criteri di indicizzazione

Nelle operazioni a tasso variabile indicizzate a un parametro di riferimento il corrispettivo può variare in connessione con l'andamento del parametro stesso. L'adeguamento al parametro prescelto può comportare per il Cliente variazioni positive o negative. Quale parametro di indicizzazione per la determinazione del costo del denaro viene assunto il maggiore tra l'Euribor 3 mesi 365, come rilevato a cura delle autorità competenti, pubblicato sul quotidiano economico "Il Sole 24 Ore" (ovvero, ove non pubblicato, come determinato e pubblicato da [www.emmi-benchmarks.eu](http://www.emmi-benchmarks.eu)), arrotondato allo 0,10% superiore e lo 0 (zero), salvo diversa richiesta del Cliente approvata da Banca Privata Leasing. Si assumono i valori del parametro predetto pubblicati sul quotidiano economico "Il Sole 24 Ore" il venerdì di ogni settimana (ovvero, ove non pubblicato, come determinato e pubblicato da [www.emmi-benchmarks.eu](http://www.emmi-benchmarks.eu)) e si determinerà il tasso medio ponderato (Tp) nel periodo di competenza finanziaria di ciascun canone.

Il Concedente conterrà la misura della variazione del canone sulla base della seguente formula:

$$\text{Var} = \frac{\text{CR} \times (\text{Tp} - \text{Tr}) \times \text{g}}{36500}$$

dove:

- **Var** è la misura della variazione del canone n-esimo rispetto al canone previsto contrattualmente;
- **CR** è pari al capitale residuo risultante dopo la scadenza del canone “n-1” (se “n-1” è uguale a zero, si deve intendere il canone alla firma);
- **Tp** è il valore del tasso medio ponderato precedentemente descritto;
- **Tr** è il tasso di riferimento concordato fra l’Utilizzatore e il Concedente all’atto della stipula del contratto;
- **g** è il numero di giorni di competenza del canone n-esimo.

Le “date di revisione” vengono fissate allo scadere di ogni trimestre solare, salvo diverso accordo tra le parti, nonché alla data di scadenza del contratto.

Gli adeguamenti verranno di norma fatturati entro 30 giorni da ogni “data di revisione”. Il Concedente si riserva la facoltà di non dare luogo all’emissione di addebiti o accrediti per importi inferiori ad euro 50,00.

### Altri oneri dell’operazione

Assicurazione del Bene che dovrà coprire i seguenti rischi:

- all risks per tutti i rischi della navigazione, e/o giacenza in porto e/o rimessaggio, incluso il rischio guerra, alle più ampie condizioni di mercato, anche per i periodi di sosta per il valore di mercato dell’unità e comunque per un valore stimato non inferiore al prezzo corrisposto dal Concedente al Fornitore per il suo acquisto;
- i rischi a favore del personale navigante abitualmente o occasionalmente addetto al servizio di navigazione per le somme previste dai contratti collettivi applicabili;
- la responsabilità civile verso terzi per danni a persone, inclusi trasportati, equipaggio, personale di navigazione, cose e animali per massimale unico non inferiore a Euro 5.165.000,00 con estensione della polizza anche nei confronti del Concedente, quale proprietario del Bene;
- la responsabilità per i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di noleggio, comprensiva anche del rischio infortuni esteso in favore del noleggiatore e dei passeggeri ai sensi dell’art. 48 D. Lgs. 18.07.2005, n. 171.

Tasso per il calcolo del canone di prelocazione: viene assunto il maggiore tra l’Euribor 3 mesi 365 arrotondato allo 0,10% superiore tempo per tempo in vigore e lo 0 (zero) maggiorati di 5 punti percentuali.

Tasso di riferimento per attualizzazione: Euribor 3 mesi 365 in vigore alla data di stipula del contratto, salvo diverso accordo tra le parti.

Tasso d’interesse di mora: viene assunto il maggiore tra l’Euribor 3 mesi 365 arrotondato allo 0,10% superiore tempo per tempo in vigore al momento dell’inadempienza e lo 0 (zero) maggiorati di 5 punti percentuali.

**Commissioni massime applicabili per operazione e servizi (importi al netto di IVA se e nella misura dovuta)**

<b>Commissioni</b>	
Spese apertura e perfezionamento contratto oltre i puri costi sostenuti	3,0% del valore del bene con un minimo di € 1.500,00
Spese istruttoria per contratto non perfezionato	€ 1.000,00
Supplemento contratti agevolati oltre i puri costi sostenuti	€ 1.000,00
Supplemento per contratti con importazione	€ 1.500,00
Supplemento per contratti con più fornitori (per fornitore oltre il primo)	€ 300,00
Spese incasso ed effetti (per ogni canone e per ogni altro ulteriore onere accessorio)	€ 10,00
Spese per attivazione/verifica/gestione polizze assicurative	€ 500,00
Spese gestione contravvenzioni e sanzioni (oltre all'importo della contravvenzione o sanzione)	€ 500,00
Spese per procure, autentiche, dichiarazioni, permessi e autorizzazione a circolare	€ 300,00
Spese per variazioni documenti di circolazione navigazione	€ 500,00
Spese per gestione pratiche furti, sinistri e sequestri (oltre i puri costi sostenuti)	€ 500,00
Spese gestione pratiche per leggi antinfortunistiche	€ 500,00
Spese per insoluto	€ 100,00
Spese per recupero crediti e beni	al costo + 10% su importo da recuperare e/o valore bene
Variazioni amministrative (anagrafiche, domiciliazione banca - oltre i puri costi sostenuti)	€ 100,00
Spese invio comunicazioni periodiche	€ 10,00
Spese rilascio copia documenti	€ 50,00
Registrazione contratto (oltre i puri costi sostenuti)	€ 200,00
Spese per atti modificativi del contratto (cessione, rinegoziazione, fusioni trasformazioni societarie, proroghe)	€ 1.000,00
Spese per richiesta conteggio ai fini IRAP	€ 20,00
Spese notarili (oltre i puri costi sostenuti)	€ 300,00
Spese rilascio dichiarazioni, procure, liberatorie, permessi (richieste dal Cliente o da norme di legge)	€ 300,00
Stesura perizie tecnico estimative (oltre i puri costi sostenuti)	€ 300,00
Pagamento imposte e tasse inevase (oltre all'importo delle imposte e tasse inevase e relative sanzioni)	€ 300,00
Spese per conteggio chiusura anticipata contratto	€ 100,00
Spese chiusura contratto alla scadenza	€ 1.000,00

Spese chiusura anticipata contratto	€ 1.000,00
Spese per consegna copia contratto e documento di sintesi prima della stipula	€ 200,00
Spese gestione oneri di bonifica	€ 50,00

### Modalità di pagamento dei canoni

Autorizzazione permanente S.D.D. per addebito in conto corrente a fronte delle richieste di incasso effettuate dal Concedente. L'Utilizzatore potrà inoltre avvalersi di Compagnie Assicuratrici non convenzionate, sempre che siano rispettati coperture, massimali e vincoli stabiliti.

### Origine della provvista

L'articolo 8 del D. L. 24 gennaio 2015, n.3 convertito in legge con modificazioni della Legge 24 marzo 2015 n.33, ha stabilito che i Contributi previsti dall'art. 6 del Decreto Interministeriale del 25/01/2016 (cosiddetta "Nuova Sabatini") possano essere riconosciuti alle Piccole e Medie Imprese che abbiano ottenuto un finanziamento mediante utilizzo di provvista propria o comunque derivante da altra fonte della Banca, rispetto alla provvista derivante dai Finanziamenti erogati da Cassa Depositi e Prestiti a valere sul Plafond di cui alla norma sopra richiamata.

## Clausole contrattuali regolanti il servizio e l'operazione

### Estinzione anticipata

Il contratto di locazione finanziaria non prevede la facoltà per il cliente di estinguere anticipatamente il rapporto. Eventuali richieste del cliente saranno oggetto di separato accordo, a condizioni da definirsi, e con costi a suo carico nella misura massima prevista dalla precedente tabella "Commissioni massime applicabili per operazione e servizi".

### Tempi massimi di chiusura del rapporto

La chiusura del rapporto avverrà entro 60 giorni dall'adempimento da parte dell'utilizzatore di tutti gli obblighi posti a Suo carico, compresi quelli di produzione documentale necessaria al trasferimento di proprietà dell'unità di diporto (nel calcolo non si tiene conto degli adempimenti notarili e dei tempi necessari per lo svolgimento di qualsiasi attività esterna non dipendente da Banca Privata Leasing).

### Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca: per lettera raccomandata A/R all'indirizzo: Banca Privata Leasing S.p.A. - Area Legale Ufficio Reclami - Via P. Castaldi da Feltre 1/A - 42122 Reggio Emilia, oppure tramite fax al n° 0522 355751, o per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificato [privataleasing.ufficioreclami@legalmail.it](mailto:privataleasing.ufficioreclami@legalmail.it) oppure all'indirizzo di posta elettronica [ufficioreclami@bancaprivataleasing.it](mailto:ufficioreclami@bancaprivataleasing.it). La Banca deve rispondere entro 60 giorni dalla ricezione. Nel caso in cui il reclamo sia relativo alla prestazione di servizi di pagamento (esecuzione e condizioni dei bonifici, addebiti Sepa Direct Debit non autorizzati, contestazione addebiti su carte di debito e carte di credito ecc.) la Banca deve rispondere entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo, affrontando tutte le questioni sollevate. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro le 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta ad inviare una risposta interlocutoria, indicando le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non può superare il termine di 35 giornate operative. Se il reclamo è riferito a servizi assicurativi aventi per oggetti le attività di collocamento di prodotti assicurativi, la Banca deve rispondere entro 45 giorni. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria il Cliente può rivolgersi:

- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca, che si obbliga a stampare e a mettere a disposizione del Cliente la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario. Per rivolgersi all'ABF occorre preventivamente aver presentato reclamo alla Banca.
- alla società "INMEDIO S.R.L." con sede in Reggio Emilia via Zacchetti 31, Partita IVA n. 02455600359, organismo di mediazione privato iscritto al n. 149 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

- Per sapere come rivolgersi all'organismo di mediazione si può consultare il sito [www.inmedio.it](http://www.inmedio.it), oppure chiedere alla Banca.
- c. all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), dove è consultabile anche il relativo regolamento). È possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario anche senza aver presentato reclamo alla Banca.
  - d. per le sole istanze relativi a servizi assicurativi all'IVASS, Istituto per la Vigilanza sulla Assicurazioni ([www.ivass.it](http://www.ivass.it) Numero Verde 800-486661 - Fax 06.42133.353/745 - pec: [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it)). All'interno del sito, nella sezione "Guida ai reclami" è possibile ottenere le informazioni e scaricare la modulistica necessaria per presentare istanza formale. Per polizze sottoscritte in abbinamento a prodotti bancari, il Cliente può rivolgersi anche all'Arbitro Bancario Finanziario (vedi punto a) che precede).

Resta comunque impregiudicata la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione di cui alle lettere b) e c) si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo. Rimane altresì impregiudicato il diritto del Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia. Qualora invece il Cliente intenda rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio di cui al presente articolo - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF, secondo quanto riportato alla precedente lettera a), oppure attivare la procedura di mediazione presso la Società 'INMEDIO

## Legenda

<b>Consumatore</b>	È quel particolare utilizzatore che nel rapporto di leasing - di importo compreso fra 200 euro e 75.000,00 euro complessivo (ad eccezione del leasing immobiliare che non ha limite massimo), comprensivo delle imposte per l'acquisto del bene ed al netto del canone iniziale anticipato - agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
<b>Canone</b>	È il corrispettivo periodico della locazione finanziaria. Può essere mensile, trimestrale o semestrale. Il primo, alla firma del contratto, è solitamente di importo più elevato.
<b>Concedente</b>	È l'intermediario bancario o finanziario creditore che "concede" il bene in locazione finanziaria.
<b>Spread</b>	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione
<b>Perizia</b>	Relazione di un tecnico che attesta la conformità CE di un bene mobile e il suo valore o il valore di un immobile e la sua conformità urbanistica o lo stato di avanzamento dei lavori nel cantiere e la conformità di quest'ultimo alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
<b>Offerta fuori sede</b>	È la promozione di operazioni di leasing effettuata in un luogo diverso dalla sede o dalle filiali e agenzie del concedente.
<b>Utilizzatore/Cliente</b>	È il Cliente debitore che "utilizza" il bene ricevuto in locazione finanziaria.
<b>Tasso leasing</b>	Il tasso interno di attualizzazione definito nella Sezione II.
<b>Opzione finale di acquisto</b>	È la facoltà in forza della quale il Cliente alla fine del contratto, sempre che abbia adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, può decidere di acquistare il bene al prezzo indicato.
<b>Soggetto convenzionato</b>	È l'intermediario bancario o finanziario o il collaboratore esterno (agente in attività finanziaria o fornitore di beni e servizi) che in virtù di una "convenzione" con l'intermediario preponente offre "fuori sede" i suoi prodotti.
<b>Valuta</b>	È la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi, rispettivamente, per il beneficiario e per il pagatore.
<b>Tasso d'interesse di mora</b>	È il tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.
<b>Parametro di indicizzazione</b>	È un indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità all'uopo indicate.
<b>Canone di prelocazione</b>	È il corrispettivo eventualmente dovuto al Concedente in relazione agli esborsi da questi effettuati prima della decorrenza della locazione finanziaria.
<b>Foro competente</b>	È l'autorità giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal Codice di procedura civile.
<b>Istruttoria</b>	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del leasing.
<b>Euribor</b>	Parametro di indicizzazione utilizzato come parametro nei finanziamenti a tasso variabile. L'Euro Interbank Offered Rate act/360 misura il costo del denaro a breve termine nell'area euro ed è diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea come media ponderata dei tassi di interesse ai quali le banche operanti nell'Unione Europea concedono prestiti. L'Euribor 365 è il parametro ricavato sulla base dell'Euribor "Act/360" e moltiplicato per il coefficiente 365/360.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usuraio, quindi vietato, bisogna: (a) individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM della corrispondente categoria di



---

leasing, aumentarlo di un quarto ed aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra il limite così individuato ed il tasso medio non può comunque essere superiore a 8 punti percentuali; (b) accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore al limite rilevato secondo le modalità di cui alla lettera (a).

---

\*\*\*